Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **106.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bernardo abate e della Natività di Maria Vergine, nel comune di Aurigo.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 5 settembre 1968, relativo all'unione temporanea, « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Bernardo abate, in località Poggialto del comune di Aurigo (Imperia), e della Natività di Maria Vergine, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 107.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e di S. Anna, nel comune di Diano Marina.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 5 settembre 1968, relativo all'unione temporanea, « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in frazione Diano Calderina del comune di Diano Marina (Imperia), e di S. Anna, in frazione Diano Serreta dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 108.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicolò di Bari e di S. Carlo Borromeo, nel comune di Borghetto di Vara.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 25 luglio 1968, relativo all'unione temporanea, « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Nicolò di Bari, in frazione Ripalta del comune di Borghetto di Vara (La Spezia), e di S. Carlo Borromeo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 109.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Secondo e di S. Giorgio, nel comune di Fabbrica Curone.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 20 gennaio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principalis », della parrocchia di S. Secondo, in Lunassi, con quella di S. Giorgio, in Garadassi, ambedue nel comune di Fabbrica Curone (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 28. — GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 110.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Ugo Lucchini », con sede in Casto.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Ugo Lucchini », con sede in Casto (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 111.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « F. Giordani » di Napoli.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « F. Giordani » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969.

Nomina dei componenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1948, con il quale venne provveduto alla costituzione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1965, con cui vennero nominati, per il quadriennio 6 novembre 1964-5 novembre 1968, i componenti di detto consiglio, su designazione di quella Giunta regionale;

Considerato che, a termini dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, i componenti designati dalla Giunta regionale siciliana sono decaduti dalla carica;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del consesso per quanto attiene ai detti componenti;

Viste le designazioni all'uopo formulate dalla sopracennata Giunta regionale siciliana;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati, per il quadriennio 6 novembre 1968-5 novembre 1972, componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, su designazione di quella Giunta regionale:

a) *in sede consultiva*:

Panepinto avv. Giuseppe, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Esperto titolare;

Di Paola prof. avv. Sante, docente universitario, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Esperto titolare;

Ottaviano prof. avv. Vittorio, professore ordinario dell'Università di Catania, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Esperto titolare;

Capitano avv. Onofrio, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Esperto titolare;

Bellomo avv. Mario, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Esperto supplente:

Giuffrida avv. Vito, patrocinante in Cassazione. Esperto supplente;

La Rosa avv. Giovanni, patrocinante in Cassazione. Esperto supplente;

Gatto avv. Cesare, patrocinante in Cassazione. Esperto supplente.

b) *in sede giurisdizionale*:

Fortino avv. Carmelo, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Componente effettivo;

Leone avv. Riccardo, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Componente effettivo;

Corso prof. avv. Pómpeo, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa. Componente supplente;

Barbera avv. Lucio, patrocinante in Cassazione. Componente supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1969
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 60

(2903)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Nomina del presidente dell'Automobile Club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile club d'Italia e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il processo verbale della seduta dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia svoltasi in Roma in data 22 febbraio 1969, da cui risulta che l'avv. Gustavo Marinucci è stato designato per la nomina a presidente del sodalizio;

Visto il parere favorevole del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Gustavo Marinucci è nominato, per un triennio, presidente dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1969
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 160

(3200)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che a seguito della sua elezione a membro della Camera dei deputati l'avv. Raffaello Lo Spinoso Severini, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967, componente del detto consiglio d'amministrazione in rappresentanza dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che in sua sostituzione l'ente interessato ha designato a far parte del consiglio medesimo il prof. Vito Scarongella;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Vito Scarongella è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, in rappresentanza dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e in sostituzione dell'avvocato Raffaello Lo Spinoso Severini, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1969
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 367

(3044)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1969.

Nomina di un membro del comitato di erogazione dei premi agli esportatori del libro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e la legge 2 giugno 1961, n. 477, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con il quale è stato approvato il regolamento che detta norme di esecuzione della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale il prof. Tommaso Bozza è stato chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e con mansioni di esperto bibliografico;

Vista la comunicazione del Ministero della pubblica istruzione n. 2909 del 21 gennaio 1969, con la quale il dott. Guido Stendardo, ispettore generale bibliografico presso la direzione generale accademie e biblioteche, viene designato quale membro del comitato di erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro, in sostituzione del prof. Tommaso Bozza;

Decreta:

Il dott. Guido Stendardo è chiamato a far parte del comitato di erogazione dei premi, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione ed in sostituzione del prof. Tommaso Bozza, con mansioni di esperto bibliografico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 62

(2992)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.
Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Pescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 16 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1965, con il quale è stato concesso al comune di Pescia, per la durata di anni 10 un contributo annuo di lire 5.572.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 16 dicembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Pescia, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Pescia dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 16 dicembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Pescia il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA
Il Ministro per l'interno
RESTIVO
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 241

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.
Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Canelli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 20 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, con il quale è stato concesso al comune di Canelli per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 1.945.433 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 20 novembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Canelli, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Canelli dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 20 novembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede

degli uffici giudiziari di Canelli il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 238

(2825)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Riduzione dei posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'inquadramento di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, registro n. 11, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1968, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il numero dei posti per l'inquadramento, nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che due tra gli impiegati inquadrati nel suddetto ruolo, aventi rispettivamente la qualifica di archivista e di applicato hanno rinunciato all'inquadramento medesimo;

Ritenuto la opportunità di ridurre i posti previsti nel citato decreto ministeriale 15 marzo 1968, per le ripetute qualifiche di archivista e di applicato della carriera esecutiva;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella adunanza del 23 dicembre 1968;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei posti già determinato per l'inquadramento, nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato è ridotto di una unità per ciascuna delle qualifiche di archivista e di applicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1969
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 45

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1679;

Visto lo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo della sezione in data 7 maggio 1968 e la deliberazione in data 16 ottobre 1968 del presidente della sezione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 8 agosto 1968;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Patrimonio - Fondo di garanzia

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro in Roma è istituita una sezione speciale per l'esercizio del credito alla cooperazione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

Essa ha personalità giuridica propria, con patrimonio e con gestione distinti da quelli della Banca nazionale del lavoro ed è retta dalle disposizioni di cui al decreto legislativo suddetto e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente statuto.

Art. 2.

La sezione ha lo scopo di esercitare il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti.

Sono escluse le cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e quelle che si propongono la costruzione e la assegnazione di alloggi ai propri soci.

Art. 3.

Il patrimonio della sezione è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva;

c) da eventuali altre riserve e fondi di accantonamento non aventi specifica destinazione.

Il fondo di dotazione è costituito dagli apporti dello Stato, della Banca nazionale del lavoro e di altri istituti di credito partecipanti. Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti degli attuali partecipanti e con conferimenti di altri istituti di credito che si propongono di svolgere attività a favore della cooperazione.

Le quote di conferimento non possono essere inferiori a L. 5.000.000 e la loro assunzione deve essere deliberata dal comitato esecutivo della sezione ed approvata dal Ministero del tesoro.

Le quote non possono essere trasferite senza l'approvazione del comitato esecutivo della sezione e del Ministero del tesoro.

Art. 4.

La sezione provvede all'esercizio della propria attività mediante:

a) il fondo di dotazione, i fondi di riserva e altri eventuali fondi che fossero conferiti o costituiti allo scopo o previsti da leggi e provvedimenti particolari;

b) il risconto del proprio portafoglio e ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

La sezione effettua le operazioni di credito in tutte le forme tecniche e con le modalità e condizioni più appropriate. Può anche compiere:

1) le operazioni di anticipazione e di prestito per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dello art. 2762 del codice civile;

2) le operazioni di credito agrario di esercizio previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

3) le operazioni previste dall'art. 18, lettere *a*), *b*), *c*) della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) istituito con la citata legge 25 luglio 1952, n. 949;

4) ogni altra operazione di credito speciale che la sezione stessa venisse, nelle forme di legge, autorizzata ad effettuare.

Art. 5.

In relazione all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, lo Stato concorre al rimborso delle perdite accertate sui singoli finanziamenti concessi dalla sezione per il 70 %, fino al limite globale di L. 2.000.000.000.

TITOLO II

Amministrazione

Art. 6.

Sono organi della sezione:

il presidente;
il comitato esecutivo;
il direttore.

Art. 7.

Il presidente della Banca nazionale del lavoro è presidente della sezione.

La rappresentanza legale della sezione spetta al presidente che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della sezione. Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente.

La rappresentanza giudiziale spetta inoltre al direttore e a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 15.

TITOLO III

Comitato esecutivo

Art. 8.

La sezione è amministrata da un comitato esecutivo composto dal presidente e dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro, membri di diritto, e da:

a) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante scelto di comune accordo fra gli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione, esclusa la Banca nazionale del lavoro.

Art. 9.

I componenti del comitato esecutivo sono nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi permangono nel loro ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

Le dimissioni dalla carica di membro del comitato esecutivo hanno effetto soltanto dopo che siano state accettate dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Quando, nel corso del triennio, si verifica una vacanza nei membri del comitato, il presidente ne provoca la sostituzione da parte degli organi di cui al primo comma. Il nuovo membro cessa dalla carica insieme con gli altri, alla fine del triennio in corso.

Ai membri del comitato esecutivo e del collegio sindacale è corrisposto un compenso annuo nella misura che viene determinata, in sede di approvazione del bilancio, dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro. Il consiglio di amministrazione della Banca determina parimenti la misura delle medaglie di presenza per i partecipanti alle sedute del comitato esecutivo.

Art. 10.

Ai fini della nomina del rappresentante di cui alla lettera *e*) dell'art. 8, il presidente, almeno quindici giorni prima della scadenza del triennio, richiede con lettera raccomandata agli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione, la designazione del comune rappresentante nel comitato esecutivo.

Lo stesso procedimento viene adottato ogni qualvolta si debba provvedere alla sostituzione, in caso di vacanza, di detto rappresentante.

Art. 11.

Il comitato esecutivo si aduna su invito del presidente; la convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere diramato sino a 24 ore prima della seduta.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il comitato stesso.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Il comitato esecutivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della sezione. In particolare il comitato:

1) predispone lo statuto della sezione e ne promuove le eventuali modificazioni;

2) approva, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei crediti;

3) delibera sulla accettazione di nuove sottoscrizioni in aumento del fondo di dotazione e sul trasferimento delle quote sottoscritte dai partecipanti ai sensi dell'ultimo comma dello art. 3;

4) nomina nel suo seno il vice presidente della sezione;

5) delibera su tutte le operazioni attive e passive, salvo quanto disposto nel numero seguente;

6) determina i limiti di competenza del direttore per la concessione dei crediti, per la prestazione di garanzie e per l'esecuzione di altre operazioni passive. Può altresì autorizzare il direttore ad operare, in casi di urgenza, oltre i limiti anzidetti;

7) delibera sui criteri formativi del bilancio annuale e sul bilancio stesso da presentare al consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro per l'approvazione;

8) autorizza, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le rinunce, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma siano concesse, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della sezione non sia stato ancora estinto;

9) autorizza l'acquisto, il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sia sui titoli del debito pubblico che su ogni altri titolo, obbligazione e valore;

10) delibera la eliminazione dei crediti dalle scritture;

11) riconosce lo stato di inadempienza dei debitori nei confronti della sezione ed accerta la perdita relativa ai fini dello art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

12) delibera sulla quota da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro per le spese generali da questa sostenute per il funzionamento della Sezione;

13) delibera l'assunzione di partecipazioni della sezione nonchè la corresponsione di contributi ad enti ed iniziative aventi lo scopo di favorire la cooperazione.

Art. 14.

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della sezione designato dal presidente.

Delle deliberazioni del comitato esecutivo viene redatto verbale da inserirsi in appositi libri che vengono tenuti e conservati a cura del segretario. I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV

Il direttore

Art. 15.

Il direttore generale della Banca nazionale del lavoro è direttore della sezione.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti — ivi compresi i poteri di cui all'art. 7 ultimo comma — dal vice direttore generale della Banca nazionale del lavoro da lui designato e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice direttore generale della banca stessa.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, la sostituzione compete al direttore centrale della banca stessa avente maggiore anzianità di nomina, presente in sede.

Il direttore:

stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della sezione, ne regola e sorveglia l'andamento direttamente od a mezzo del vice direttore generale della banca da lui designato;

sottopone all'approvazione del comitato esecutivo le modalità e le norme per la concessione dei crediti ai sensi dello art. 13, n. 2;

provvede all'istruttoria delle domande di credito e dispone gli eventuali accertamenti tecnici relativi;

delibera sulle operazioni attive o passive nei suoi limiti di competenza Sentito il comitato esecutivo, può conferire, nell'ambito della sua competenza, limiti operativi al vice direttore generale della banca da lui designato ed anche a dirigenti e funzionari della sezione;

autorizza le azioni giudiziarie e, ai sensi del terzo comma dell'art. 7, provvede ad ogni relativa incombenza, compresa la nomina di procuratori generali e speciali per l'esercizio delle azioni attive e passive, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa e, previa delibera del comitato esecutivo, rinunzia o transige le azioni medesime. Il direttore informa il comitato delle azioni promosse;

autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa o acquisita, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della sezione risulti integralmente estinto, anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;

provvede, in genere, all'esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo;

provvede alle spese nei limiti stabiliti dal comitato esecutivo e, con la autorizzazione del comitato stesso, può demandare tutti o parte di tali suoi poteri al vice direttore generale della banca da lui designato. Sempre con l'autorizzazione del comitato esecutivo può delegare altresì parte di tali poteri ad uno o più dirigenti e funzionari della sezione.

Le delibere riguardanti le operazioni attive e passive e quelle concernenti la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di altre garanzie, vengono inserite in appositi libri tenuti e conservati a cura del segretario del comitato esecutivo.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 16.

Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto dei Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e designati rispettivamente:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un sindaco effettivo ed uno supplente di concerto fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello dell'agricoltura e delle foreste;

d) un sindaco effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;

e) un sindaco effettivo scelto di comune accordo fra gli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione, esclusa la Banca nazionale del lavoro.

Il collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi permangono nel loro ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del comitato esecutivo e vengono convocati dal presidente della sezione con le modalità stabilite per la convocazione dei membri del comitato esecutivo.

Ai fini della nomina del sindaco effettivo di cui al primo comma del presente articolo, punto *e*), il presidente, almeno quindici giorni prima della scadenza del triennio, richiede con lettera raccomandata agli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione la designazione del comune rappresentante nel collegio sindacale.

Lo stesso procedimento viene adottato ogni qualvolta si debba provvedere alla sostituzione in caso di vacanza di detto rappresentante.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 17.

Il bilancio della sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro ed è approvato dal consiglio di amministrazione della banca stessa.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto l'interesse da riconoscere alle partecipazioni versate al fondo di dotazione e provveduto, per quanto riguarda la partecipazione dello Stato, a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, sono accantonati in un fondo di riserva.

Art. 18.

La deliberazione del comitato esecutivo di cui al punto 11) dell'art. 13 viene comunicata al Ministero del tesoro ai fini dell'esecuzione degli impegni di garanzia dello Stato.

Nella comunicazione viene indicato l'ammontare del debito insoluto per sorte di capitale, interessi ed accessori e ne è chiesto il rimborso nella misura prevista del 70 %.

Il residuo 30 % resta a carico del conto economico della sezione.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 19.

La sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività, si vale dei servizi della Banca nazionale del lavoro, di quelli degli istituti partecipanti e delle aziende di credito che ad essi fanno capo. Si avvale altresì del personale della Banca nazionale del lavoro all'uopo designato dal direttore.

Per l'esecuzione di singole operazioni o per singoli atti di rispettiva competenza, il comitato esecutivo ed il direttore possono conferire procure speciali anche a persone estranee alla sezione.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla sezione sono a carico della sezione stessa.

Art. 20.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente o del vice presidente e del direttore o di chi lo sostituisce, ovvero di uno di essi e di un funzionario della sezione, designato dal comitato esecutivo della sezione stessa.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata congiuntamente da due dei funzionari a ciò espressamente designati dal comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega delle facoltà di firma.

TITOLO VIII

Scioglimento della sezione

Art. 21.

Quando fossero accertate perdite che assorbano il fondo di riserva di cui all'art. 17 e, per oltre la metà, il fondo di dotazione della sezione, il comitato esecutivo deve proporre allo Stato ed ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione o la messa in liquidazione della sezione. E' fatto salvo il diritto di recesso

In caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti sono disposte dal Ministro per il tesoro.

Il residuo netto del patrimonio della sezione, risultante alla chiusura della liquidazione, è devoluto ai partecipanti in proporzione della quota da ciascuno conferita.

Visto, *il Ministro del tesoro*: COLOMBO

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo fra ferrovieri dello Stato » società cooperativa a r. l. (già « Cooperativa a responsabilità limitata tra gli agenti delle ferrovie dello Stato »), con sede in Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 19 e 23 settembre 1968 alla società « Cooperativa di consumo fra ferrovieri dello Stato » società cooperativa a r. l. (già « Cooperativa a responsabilità limitata tra gli agenti delle ferrovie dello Stato ») con sede in Pavia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo fra ferrovieri dello Stato » società cooperativa a r. l. (già « Cooperativa a responsabilità limitata tra gli agenti delle ferrovie dello Stato ») con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Claudio de Lutti in data 2 ottobre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Italo Locatelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2855)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Associazione nazionale controllo combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale della associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1969, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Allegra dott. Mario, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Fortini dott. Domenico, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Consorzio elettrico della Regione Levata di Mombaldone », con sede in Mombaldone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa « Consorzio elettrico della Regione Levata di Mombaldone », con sede in Mombaldone (Asti) - località Casa Grossa, in data 19 febbraio 1969, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Alessandria, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio elettrico della Regione Levata di Mombaldone », con sede in Mombaldone (Asti) - località Casa Grossa, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio elettrico della Regione Levata di Mombaldone », con sede in Mombaldone (Asti) - località Casa Grossa, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio elettrico della Regione Levata di Mombaldone », dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dal 28 al 31 marzo 1969 per effetto della astensione dal lavoro degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 28 al 31 marzo 1969 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

(3307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 aprile 1969:

de Chiara Crisante, notaio residente nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Guardiagrele, stesso distretto.

Bonduà Gianni, notaio residente nel comune di San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia.

Falchi Miro, notaio residente nel comune di Guspini, distretto notorile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Brugnoli Cesare, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno.

Caselli Antonio, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Umbertide, stesso distretto.

Grifi Marcello, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia.

(3201)

Con decreto ministeriale 3 aprile 1969:

Negro Mario, notaio residente nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Formia, distretto notarile di Latina.

Salvelli Paolo, notaio, residente nel comune di Bova Marina, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Cremona.

Carosi Carlo, notaio residente nel comune di Sale, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova.

Castello Andrea, notaio residente nel comune di Bosco Marengo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova.

(3202)

Con decreto ministeriale 3 aprile 1969:

Massari Zeno, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Vimercate, stesso distretto.

Serpi Giuseppe, notaio residente nel comune di Lumezzane, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano.

Rizzo Francesco, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca.

Canale Parola Daniella, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca.

(3203)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vallecrosia

Con decreto del 10 dicembre 1968, n. 1340, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto del rio Vallecrosia, segnato nel catasto del comune di Vallecrosia al foglio n. 3, fronteggiante il mappale n. 165 della superficie di mq. 816 ed indicato nello estratto catastale rilasciato il 9 marzo 1966 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia che fa parte integrante del predetto decreto.

(2910)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Consorzio universitario di biologia marina di Livorno ad acquistare una motobarca

Con decreto del prefetto di Livorno n. 1717/5 in data 3 marzo 1969 il Consorzio universitario di biologia marina di Livorno è stato autorizzato ad acquistare una barca a motore di proprietà del sig. Luigi Santarnecchi al prezzo di L. 1.960.000.

(2905)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Mariangela Montanari » di Sannazzaro de' Burgondi ad accettare una donazione.

Con decreto n. 4443/1ª(1-14-1) in data 5 febbraio 1969, il prefetto della provincia di Pavia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Mariangela Montanari » di Sannazzaro de' Burgondi ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Mariangela Montanari ».

(2998)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969 (registro n. 18, foglio n. 99), su conforme parere del Consiglio di Stato n. 152/68 nell'adunanza generale del 29 settembre 1968 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Egidi Vincenzo avverso la sua mancata inclusione nella graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso speciale per titoli a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1963.

(2999)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.729.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3182)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 490.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184)

Autorizzazione al comune di Montecastello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Montecastello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.378.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.457.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.750.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3187)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.437.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3188)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.147.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3189)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.927.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.125.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3191)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.609.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.821.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.890.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.187.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3195)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.059.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3196)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.799.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3197)

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Palmas Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3198)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Asolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 10 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,99	628,10	628,12	628,15	628,10	627,99	628,10	628,15	627,99	628,10
$ Can.	583,10	583,15	583 —	583,20	583 —	583,10	583,10	583,20	583,10	583,25
Fr. Sv.	145,02	145,20	145,22	145,12	145 —	145,02	145,13	145,12	145,02	145,10
Kr. D.	83,49	83,50	83,50	83,48	83,55	83,49	83,47	83,48	83,49	83,50
Kr. N.	87,96	87,95	88 —	87,98	87,95	87,96	87,965	87,98	87,96	87,98
Kr. Sv.	121,55	121,60	121,60	121,595	121,50	121,55	121,58	121,595	121,55	121,55
Fol	172,67	172,70	172,70	172,70	173,04	172,67	172,70	172,70	172,67	172,70
Fr B.	12,47	12,485	12,50	12,4870	12,46	12,47	12,4875	12,4870	12,47	12,47
Franco francese	126,68	126,65	126,60	126,65	126,70	126,68	126,655	126,65	126,68	126,65
Lst.	1504,55	1504,50	1504,80	1504,75	1504 —	1504,55	1504,60	1504,75	1504,55	1504,50
Dm occ.	156,06	156,10	156,10	156,075	156 —	156,06	156,095	156,075	156,06	156,06
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,2650	24,2775	24,25	24,27	24,279	24,2775	24,27	24,27
Escudo Port.	22,10	22,05	22,09	22,10	22,12	22,10	22,075	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	8,99	8,95	9 —	8,9970	9 —	8,99	8,9975	8,9970	8,99	8,99

Media dei titoli del 10 aprile 1969

Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,075
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1969

1 Dollaro USA	628,125
1 Dollaro canadese	583,15
1 Franco svizzero	145,127
1 Corona danese	83,475
1 Corona norvegese	87,972
1 Corona svedese	121,587
1 Fiorino olandese	172,70
1 Franco belga	12,487
1 Franco francese	126,652
1 Lira sterlina	1504,675
1 Marco germanico	156,085
1 Scellino austriaco	24,278
1 Escudo Port.	22,087
1 Peseta Sp.	8,997

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 3 gennaio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	901	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.139	1.563	7.797	5.752	21.608
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.746	29.994
	20	6 superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguuale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	26.244
	31	5 superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.671
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.201	313	6.859	4.502	17.858
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . . .	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.276	zero	6.437	3.832	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	1.771	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	1.505	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*) . . .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*) . . .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . .	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.201 (*g*)	313 (*g*)	6.859 (*g*)	4.502 (*g*)	17.858 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	4.011	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	4.630	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	1.771 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	1.771 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	1.771 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*l*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2 uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	3.810	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	684	zero	zero	zero	26.777
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	3.810	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	3.810	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.049	zero	zero	5.232 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.477	zero	zero	5.058 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguali a 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	33.974
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.
In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».
Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12 094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce, 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11938)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto, con il quale viene dichiarato il vincitore del concorso per titoli a un posto d'inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio di Stato.

Il Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del mese di febbraio 1969 pubblica il decreto del 10 febbraio 1969, con il quale viene dichiarato vincitore del concorso per titoli a un posto d'inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio di Stato l'unico candidato idoneo al concorso stesso sig. Vittorio Comunian.

(3056)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in chimica.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 dell'8 gennaio 1969, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 nei giorni 19, 20 e 21 maggio 1969, con inizio alle ore otto.

(3171)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato ai laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze agrarie, in scienze forestali.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 dell'8 gennaio 1969, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 nei giorni 16, 17 e 18 giugno 1969, con inizio alle ore otto.

(3172)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di ottantotto posti nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Considerati i posti disponibili nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera del personale di concetto, dopo l'inquadramento previsto dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di ottantotto posti nelle prime tre qualifiche del ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera del personale di concetto, di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale assunto, entro il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — con qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale dello Stato che, prescindendo dal limite di età, sia in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali e del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, *dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura* e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano al Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione dell'ente di appartenenza, a firma del commissario, in cui, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato, siano dichiarati la data di assunzione, il possesso della qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale e la relativa decorrenza, nonchè gli estremi delle delibere di assunzione e di equiparazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il colloquio e la prova pratica non s'intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito, e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza in loro possesso, dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili; certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio, o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in cambattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato all'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata. Non sono validi i certificati presentati in luogo del diploma originale o della copia di esso;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato adl commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale. il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarsi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle prime tre qualifiche del ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene detto ruolo, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1969
Registro n. 3, foglio n. 370

PROGRAMMA DI ESAME

Colloquio:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Patologia vegetale ed entomologia agraria;
4) Industrie agrarie; meccanica agraria;
5) Nozioni di metodologia sperimentale agraria.

Prova pratica:

Applicazioni pratiche relative alle materie oggetto del colloquio.

Roma, addì 14 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(2884)

Concorso riservato per il conferimento di cinquantadue posti nel ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Considerati i posti disponibili nel ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera del personale ausiliario, dopo l'inquadramento previsto dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di cinquantadue posti nelle prime tre qualifiche del ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera del personale ausiliario, di cui alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale, assunto, entro il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — con qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale dello Stato che, prescindendo dal limite di età, sia in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali e della licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domante di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano al Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione dell'ente di appartenenza, a firma del commissario, in cui, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato, siano dichiarati la data di assunzione, il possesso della qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale e la relativa decorrenza, nonché gli estremi delle delibere di assunzione e di equiparazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di un colloquio sui doveri e le mansioni del personale ausiliario degli enti pubblici, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Il colloquio e la prova pratica non s'intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza in loro possesso, dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato

mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata: certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle prime tre qualifiche del ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di pro-

venienza in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene detto ruolo, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Registro n. 4, foglio n. 5

(2885)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

[Vist]o il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo stesso anno, registro n. 9, foglio n. 10, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 febbraio 1968, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Gentile dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Mastrolilli dott. Vittorio, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Lombardo prof. Paolo Emilio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Vilfredo Pareto » di Roma;

Neri prof. Giuseppe, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di ragioneria di 1ª classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Mirigelli ragioniere Vittorio.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 90

(3051)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1255 del 12 aprile 1967, con il quale fu bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 292 del 29 novembre 1967, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del medesimo;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con proprio decreto n. 3074 del 23 settembre 1968;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso in premessa:

1. Sudati Teresa	punti	59,028	su 120
2. Mondini Maria Giuseppina	»	57,400	»
3. Barozzi Anna	»	53,460	»
4. Gerevini Maria	»	52,915	»
5. Boldori Rosalinda	»	52,252	»
6. Manes Maria Anna	»	52,125	»
7. Zagni Delfina	»	51,934	»
8. Solari Maria	»	51,521	»
9. Caravaggi Santina	»	47,977	»
10. Cighetti Marta	»	47,966	»
11. Galli Caterina	»	45,742	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e di quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 14 marzo 1969

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 776 del 14 marzo 1969, con cui è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze delle sedi condotte indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Sudati Teresa: Pizzighettone, condotta unica;

2) Mondini Maria Giuseppina: Gabbioneta Binanuova, condotta unica;

3) Barozzi Anna: Cumignano sul Naviglio-Ticengo-Genivolta, condotta consorziata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona, nonchè in quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 15 marzo 1969

Il medico provinciale: BORROMEI

(2808)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1968, n. 380.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13 per quanto attiene ai programmi di esame per l'accesso alle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli organici del personale regionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione », e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, per quanto attiene ai programmi di esame per l'accesso alle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli organici del personale regionale;

Ravvisata la necessità di modificare il programma di esame di cui all'allegato *D*) al citato regolamento per l'esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2989 del 5 novembre 1968;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107.

Il programma di esame di cui all'allegato *D*) al regolamento per l'esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, è sostituito con il seguente:

Ruolo organico del personale tecnico dei lavori pubblici.

Programma dell'esame di concorso per ingegnere in prova:

Prove scritte

Le tre prove verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) viabilità e trasporti

a) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forme e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in calcestruzzo armato ed in legno) sistemi di centinatura delle grandi volte, fondazioni (ordinarie e pneumatiche);

c) opere di consolidamento di terrapieni e di trincee in terreni franosi, opere di drenaggio, opere di presidio contro le piene;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) strati di base, pavimentazione in conglomerato bituminoso e calcestruzzo di cemento, manutenzione del piano stradale;

f) prove sui materiali stradali, macchine stradali;

g) attrezzatura segnaletica;

2) costruzioni idrauliche:

a) idrografia, idrologia e idrometria;

b) elementi di idraulica fluviale, sistemazioni idrauliche, utilizzazione dell'energia idraulica, dighe per derivazione, dighe mobili ed opere di presa, serbatoi o laghi artificiali, dighe in muratura, in terra od a secco, canali e gallerie, condotte forzate. Generalità sulle bonifiche e sulla sistemazione dei bacini montani;

c) acquedotti potabili ed antincendio, progettazioni;

d) fognature urbane e impianti di depurazione, progettazioni;

e) impianti irrigui e fertirrigui, progettazioni.

3) Elettrotecnica:

a) nozioni generali di elettrologia ed elettromeccanica e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) esame dei terreni e studio delle fondazioni degli edifici;

b) edifici pubblici e case di civile abitazione, strutture e calcoli di stabilità;

c) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro ed in legno e relativi calcoli di stabilità;

d) prescrizioni per l'accertazione dei materiali e la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato;

e) studio degli ambienti: condizioni igieniche, di illuminazione, acustiche, di visibilità ecc. Caratteri distributivi degli edifici;

f) dissesti statici e criteri di consolidamento dei fabbricati;

g) studio del progetto e dei suoi allegati, direzione, contabilità e collaudo dei lavori.

5) Materiali da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

Prova orale.

a) le materie delle prove scritte;

b) macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe;

c) impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento e per la produzione del freddo;

d) legislazione: leggi e regolamento sui lavori pubblici (statali, regionali e provinciali), legislazione relativa alle espropriazioni, procedura amministrativa per l'approvazione ed esecuzione delle opere pubbliche, nozioni elementari di statistica, legislazione urbanistica;

e) estimo: estimo civile, rurale ed estimi speciali;

f) lingue estere: lettura e traduzione di un brano tecnico dal tedesco all'italiano e dall'italiano al tedesco.

Prova facoltativa

Lettura e traduzione di un brano tecnico dal francese o dall'inglese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Trento, addì 6 dicembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1969
Registro n. 2, foglio n. 395 - MONACO

(2922)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.